



19-2022 Reg. Circolari

Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Al Direttore Generale

Alla Corte Suprema di Cassazione

Alla Procura Generale presso la Corte Suprema di Cassazione

Al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche

Alla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo

Alle Corti di Appello

Alle Procure Generali presso le Corti D'Appello

e p.c. Al Sig. Capo del Dipartimento

LORO SEDI

OGGETTO: Termini di preavviso delle dimissioni. Indennità di mancato preavviso.

In riferimento alle circolari di questa Direzione Generale del 27 novembre 1997 n. 4/1-S-1581 e del 11 giugno 1998 n. 4/1-S-905-918, alla cui disciplina si richiama integralmente per quanto qui non osservato e specificato di seguito a quesiti in tema di computo del preavviso delle dimissioni si precisa quanto segue.

A seguito dell'interpretazione dell'art. 67 co. 3 CCNL Comparto Funzioni Centrali 2016/2018 fornita dall'ARAN con nota del 15 febbraio 2022 è emersa la necessità di formulare indicazioni integrative in merito alla procedura di dimissioni dall'impiego del personale dipendente in servizio ed in particolare, con riferimento alla decorrenza del termine di preavviso delle dimissioni e del recupero dell'indennità di mancato preavviso.

La finalità dell'istituto del preavviso, di cui agli artt. 67 co. 1 e 2 e art. 55 co. 4 del CCNL del comparto Funzioni Centrali 2016/2018, è quella di consentire al datore di lavoro di disporre del tempo necessario per la realizzazione del "passaggio di consegne" e la risoluzione di problemi organizzativi connessi alla sostituzione del dipendente dimissionario.

V. in Cagliari add. 6 GIU. 2022
Il Procuratore Generale
Luigi Patronaggio

La disciplina concernente i termini di decorrenza del preavviso delle dimissioni è sancita dall'art. 67 co. 3 del vigente CCNL del comparto Funzioni Centrali che dispone: *“i termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese”*.

Tale disciplina si applica al personale a tempo indeterminato ed a quello a tempo determinato, giusto richiamo dell'art. 55, co. 1 del sopracitato CCNL

La scelta di una decorrenza convenzionale dei termini del preavviso è da rinvenire nel più agevole computo delle competenze economiche da corrispondere al lavoratore.

I termini di preavviso devono intendersi decorrenti dal primo giorno utile (1° o 16 del mese) **successivo alla data di ricezione della comunicazione di dimissioni.**

Ne consegue che anche il recupero della indennità sostitutiva del preavviso, pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso, dovrà essere computato con le medesime modalità sopra indicate, salva in ogni caso la facoltà riconosciuta al Capo dell'Ufficio, ex art. 67 co. 5 del vigente CCNL del comparto Funzioni Centrali, di risolvere consensualmente il rapporto di lavoro, sia all'inizio che durante il periodo di preavviso, senza trattenere la relativa indennità.

Il presupposto della rinuncia al recupero dell'indennità di mancato preavviso è l'assenza di danno organizzativo-funzionale e di rilevanti conseguenze negative che possano derivare all'Ufficio dall'anticipato recesso del dipendente ovvero in caso di oggettiva e dimostrata impossibilità a rispettare i termini di preavviso per vincita di concorso pubblico presso la stessa o altre Amministrazioni, la cui convocazione in servizio sia stata comunicata solo con breve anticipo al lavoratore.

Si pregano i Signori Presidenti di Corte d'Appello ed i Signori Procuratori Generali presso le stesse Corti di dare la massima diffusione alla presente circolare in tutti gli Uffici del proprio distretto perché ne venga edotto tutto il personale sia degli uffici giudiziari che degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti.

Roma, 31 MAG. 2022

IL DIRETTORE GENERALE
Alessandro Leoppizzi

aran

AGENZIA PER LA
RAPPRESENTANZA
NEGOZIALE
DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

Direzione Contrattazione 1
UO Stato, Enti ed Agenzie

Al MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria
del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della
Formazione
Ufficio IV- Gestione del Personale
PEC: prot.dog@giustiziacert.it

Riposta a nota 31992.U del 15/02/2022
Prot. ARAN E. n. 2353 del 15/02/2022

Oggetto: Art. 63, comma 3 del CCNL comparto Funzioni Centrali – Decorrenza termini di preavviso.

Con la nota sopra richiamata, codesto Ministero chiede un parere a questa Agenzia circa la decorrenza del termine di preavviso disciplinata dall'art. 67, comma 3 del CCNL Comparto Funzioni Centrali 2016/2018.

Nel dettaglio, si chiede se sia possibile far retroagire la decorrenza del termine di preavviso alla data antecedente alla comunicazione delle dimissioni del dipendente così come individuata nel primo o nel sedicesimo giorno, ovvero se questo debba decorrere dal primo giorno utile successivo alla suddetta comunicazione.

A tale proposito giova rammentare che l'istituto del preavviso, nel caso di dimissioni del dipendente, ha la finalità di consentire al datore di lavoro di disporre del tempo necessario per operare la sostituzione del dipendente dimissionario. La scelta di far decorrere i termini di che trattasi il primo o il sedicesimo giorno del mese è dovuta al più semplice computo delle competenze da corrispondere al dipendente dimissionario.

Alla luce di quanto sopra appare evidente che i termini previsti dal citato art. 67 decorrono dal primo giorno utile successivo alla ricezione della comunicazione.

Resta fermo quanto previsto dal comma 5 dell'articolo in esame, il quale consente alla "parte che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro di risolvere il rapporto stesso, sia all'inizio, sia durante il periodo di preavviso, con il consenso dell'altra parte. In tal caso non si applica il comma 4."

Distinti saluti.

Il Direttore

Maria Vittoria Marongiu
(f.to digitalmente)

Maria Vittoria Marongiu

Maria Vittoria Marongiu
28.02.2022 18:08:27 GMT+00:00

VIA DEL CORSO 476
00186 ROMA
TEL. +39.06.32483232
PEC: prolocollo@pec.aranagenzia.it
C.F. 97104250580

GA/MB